



*Gli effetti del regolamento Ue 2016/679 sui Ced*

# Privacy, si parte

## Formazione agevolata con Ebce



**C**osa cambia nei Centri elaborazione dati con la nuova disciplina introdotta dal regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati personali? Come per la generalità dei datori di lavoro il 25 maggio 2018 è la data da prendere come punto di riferimento per l'adeguamento alla nuova disciplina europea anche da parte dei Centri elaborazione dati e dei consulenti tributari che applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale sottoscritto da Assoced, Lait e Ugl Terziario. I principali adempimenti in materia di privacy contenuti nel regolamento Ue, in vigore dallo scorso maggio, comportano, innanzitutto, per i datori di lavoro l'obbligo di rilasciare ai lavoratori interessati la prescritta informazione sulle finalità e modalità del trattamento e sui diritti di accesso ai dati degli interessati. Si tratta di adempimenti che dovranno combinarsi con quelli previsti dal dlgs 101/2018 di armonizzazione della legislazione italiana con il regolamento Ue 679/2016. Dallo scorso 19 settembre è infatti in vigore il dlgs 101/2018 che contempla alcune novità che si ripercuotono in qualche modo sul comportamento che il datore di lavoro, titolare del trattamento dei dati, deve tenere nei riguardi della gestione della privacy all'interno del rapporto di lavoro. In particolare le principali novità presenti nel dlgs 101/2018 riguardano: i dati particolari e il rilevante interesse pubblico, i titolari che trattano dati particolari (sensibili) in base all'art. 9 del reg. Ue per ragioni di interesse pubblico lo possono fare solo se previsto dalla legge o da regolamento; i dati penali, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, di regolamento, o in mancanza, di decreto emanato dal ministero della giustizia; l'invio curricula, il nuovo decreto conferma quanto già previsto e che cioè i dati contenuti in curriculum inviato spontaneamente dal candidato e trattati o archiviati dall'impresa non obbligano a rilasciare l'informativa al candidato. L'informazione

però va fornita in occasione del primo contatto tra le parti. L'intervento legislativo italiano non tocca le principali disposizioni contenute nel regolamento europeo che pertanto risultano confermate: l'obbligo di informazione; la valutazione di impatto; la presenza o meno del responsabile della protezione dei dati (Dpo); le figure del responsabile del trattamento e dei contitolari; il registro dei trattamenti; la notifica al Garante delle violazioni informatiche.

Dunque, a distanza di oltre vent'anni dalla prima normativa europea in materia, la Direttiva madre n. 46 del 1995, è giunto il momento di voltare pagina, prendendo atto dei cambiamenti tecnologici che hanno indotto grandi cambiamenti sociologici ed economici: oggi i dati sono considerati il nuovo petrolio, come sostengono in molti, e la creazione del mercato unico digitale è uno dei prossimi obiettivi politici dell'Euro-



pa. Il regolamento europeo 679/2016 riflette tutti questi cambiamenti, affermando con forza il principio della libera circolazione dei dati e confermando i principi generali già consolidati dalla elaborazione normativa e giurisprudenziale italiana: informativa, consenso e altri presupposti di legittimità del trattamento. Ciò che muta però è la filosofia di fondo: si passa dall'approccio autorizzatorio a quello fondato sulla responsabilità. E

questo comporta una profonda modifica nella governance: la gestione dei dati personali diviene gestione del rischio, non più soltanto competenza del legale o dell'Ict. Maggiori libertà ma anche maggiori responsabilità per i titolari del trattamento, che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni con un nuovo approccio e nuove competenze e che dovranno rendersi parte attiva e avviare i processi normativi e formativi che li vedranno

coinvolti, con notevole dispendio di risorse anche economiche. Ed è qui che si inserisce l'intervento dell'Ebce-Ente bilaterale nazionale per i dipendenti da Centri elaborazione dati e dei Consulenti tributari, riconoscendo alle aziende un contributo per le spese sostenute per il finanziamento per la formazione propria e dei dipendenti in materia di privacy.

L'Ente, infatti, si è fatto carico delle esigenze delle aziende tenute ad aggiornare il proprio sistema di protezione dei dati

personali alla luce della nuova disciplina in materia di privacy. Per ciascuna persona formata, l'azienda che applica integralmente il Ccnl Ced sottoscritto da Assoced, Lait e Ugl Terziario ed è in regola con i versamenti all'Ebce e con una anzianità contributiva di almeno sei mesi, potrà infatti usufruire di un contributo pari a 100 euro sull'intera spesa sostenuta per la formazione in materia di privacy. «Le sinergie attivate dalla bilateralità di settore, in conseguenza di precise scelte strategiche delle parti sociali, stanno portando ottimi risultati in ambiti di fondamentale importanza per i lavoratori e per le aziende, nell'obiettivo di allargare gli orizzonti del settore e dare risposte concrete alla crescente domanda di welfare e di rappresentanza. Si tratta di un trend consolidato che richiede una straordinaria attitudine al cambiamento e una forte propensione all'innovazione. Ma, al tempo stesso, esige adeguate politiche di sostegno per assecondare il processo di sviluppo in atto», afferma Giancarlo Badalin, vicepresidente di Ebce. «In particolare l'impatto delle tecnologie sul lavoro nel nostro settore produttivo è certamente dirompente, poiché qui la digitalizzazione è penetrata più velocemente rispetto ad altri ambiti. La rivoluzione dei modelli organizzativi, l'apertura ai mercati internazionali e la digitalizzazione impongono a questo punto una riflessione e un cambiamento del tradizionale modo di operare, che il sistema bilaterale si impegna a realizzare».

## Deducibili i contributi al Fondo Easi

Anche per il 2019 i contributi versati al Fondo Easi, Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti Ced, costituito pariteticamente da Assoced e Lait e da Ugl Terziario, saranno deducibili in virtù della conferma di rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi pervenuta al Fondo nei giorni scorsi da parte del ministero della salute. Lo scorso 16 ottobre il ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, ha comunicato l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione di Easi all'Anagrafe dei fondi sanitari di cui al decreto del Minsalute del 27 ottobre 2009 (decreto Sacconi). Come noto il decreto prevede che i fondi sanitari integrativi debbano destinare almeno il 20% dell'ammontare complessivo delle proprie risorse economiche annuali a una serie di prestazioni vincolate: prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, interventi finalizzati al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio. Ogni anno l'attestazione viene rilasciata ai fondi sanitari, compresi quelli di matrice contrattuale, che nel rispetto degli standard qualitativi imposti dal ministero, raggiungono la percentuale minima di risorse (20%), destinate nell'anno precedente alla non autosufficienza, all'inabilità temporanea e all'odontoiatria, come previsto appun-

to dal decreto dell'ex ministro Sacconi del 2009. Per i dipendenti e per i datori di lavoro che applicano il Ccnl dei Ced i vantaggi sono rilevanti. Infatti, la presenza di Easi all'interno dell'Anagrafe dei fondi sanitari, da un lato, garantisce ai dipendenti dei Centri elaborazione dati e dei Consulenti tributari, la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie fondamentali per la tutela della salute, spesso difficilmente coperte da Sistema sanitario nazionale; dall'altro consente ai datori di lavoro il beneficio della integrale deducibilità fiscale dei contributi versati al Fondo Easi per l'assistenza sanitaria dei propri dipendenti (art. 51 Tuir). Nel caso specifico si fa riferimento ai contributi che saranno versati nell'anno 2019.

«Il rinnovo all'Anagrafe conferma il lavoro proficuo che il Fondo Easi sta portando avanti nell'ottica di un consolidamento delle prestazioni offerte, con particolare riguardo a quelle prestazioni divenute eccessivamente onerose per le famiglie e che il sistema sanitario nazionale non è in grado di garantire», afferma Claudio Caccarelli, presidente del Fondo Easi. «Anche per il prossimo anno gli iscritti potranno dunque avvalersi delle prestazioni sanitarie garantite dal Fondo e allo stesso tempo godere degli sgravi contributivi previsti dalla legge». Per visualizzare l'attestato di iscrizione 2018 consultare il sito [www.fondoeasi.it](http://www.fondoeasi.it).



**Pagina a cura**  
**degli Uffici di Presidenza del Fondo**  
**Easi e dell'Ente Bilaterale Ebce**

Via Duilio n. 13, Scala A, Int. 4 - 00192 Roma

Tel. 06.45499471 - 06.45499470

E-mail: [ebce@ccnlced.it](mailto:ebce@ccnlced.it) - [info@fondoeasi.it](mailto:info@fondoeasi.it)

Web: [www.ccnlced.it](http://www.ccnlced.it)